



DETERMINA A CONTRARRE

(Art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento servizio di sequenziamento DNA campioni relativi al progetto “SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CATCHUPFISH)” - CUP B19G18000100009 (ambito P.O. FEAMP 2014-2020).

La Responsabile di Sede Secondaria

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 17 luglio 2018 ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 14 del 18/02/2019, prot. n. 12030, nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 intitolato “Decisione di contrattare”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive modifiche ed integrazioni sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”;

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 70;



VISTO l'accordo ex art. 15 Legge 241/1990 stipulato in data 17/12/2018 tra la Regione Puglia ed il CNR IRBIM per la realizzazione del progetto "SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CATCHUPFISH)" - CUP B19G18000100009 (ambito P.O. FEAMP 2014-2020);

VISTO che attualmente non è stato ancora pubblicato l'albo dei RUP del CNR;

CONSIDERATO di dover espletare le attività del suddetto progetto e che, in base alla normativa vigente, la Dott.ssa Antonietta Specchiulli, Responsabile della Sede Secondaria di Lesina del CNR IRBIM, debba considerarsi, in assenza di altri esperti, RUP;

DATO ATTO:

- ✓ Che si intendono perseguire le finalità del progetto "SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CATCHUPFISH)" - CUP B19G18000100009 (ambito P.O. FEAMP 2014-2020);
- ✓ Che l'oggetto del contratto è il seguente: affidamento servizio di sequenziamento DNA campioni;
- ✓ Della copertura finanziaria della spesa suddetta tramite i fondi accreditati dalla Regione Puglia;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in oggetto mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

D E T E R M I N A

DI RICORRERE ad una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;

DI PROCEDERE all'acquisizione del servizio di sequenziamento DNA sul mercato libero, trattandosi della fornitura di un servizio funzionalmente destinato all'attività di ricerca (art. 10, comma 3, D.Lgs. 218/2016); tale servizio non può essere acquisito tramite le convenzioni Consip attualmente attive; si attesta che esiste un unico operatore economico in grado di fornire il servizio richiesto (IMR - Integrated Microbiome Resource - Canada), per le seguenti motivazioni:

- la Ditta IMR (Integrated Microbiome Resource; <https://imr.bio/index.html>) mostra una vasta esperienza e conoscenza sul sequenziamento del microbioma e sulla bioinformatica; fornisce le tecnologie di sequenziamento con strumenti di precisione con requisiti tecnici e un grado di perfezione non forniti da altri; oltre ad essere una Ditta tra le più all'avanguardia in ambito della ricerca e nelle industrie; la Ditta IMR si trova presso la Dalhousie University di Halifax, Nuova Scozia, in Canada e serve scienziati di tutto il mondo; la scelta di affidamento come servizio esterno è giustificata da una periodica collaborazione con dati attendibili e confrontabili ormai più volte comprovata dal nostro Istituto e da colleghi di altri Enti di ricerca e da un minor costo di servizio (da una ricerca di mercato i prezzi risultano dimezzati o ridotti di 1/3, costi che risultano tra i più bassi rispetto al mercato europeo e soprattutto italiano); un cambio di fornitore sarebbe dannoso e negativo da un punto di vista scientifico data la non certa e comprovata conformità dei risultati; la nostra richiesta è quella di un servizio di sequenziamento Illumina MiSeq o PacBio Sequel usando Primer 16S/18S/ITS su acidi nucleici estratti dal microbioma di pesci; il servizio richiesto alla Ditta IMR non può essere



sostituito con un altro, data l'UNICITA', che permette di conseguire risultati affidabili, comparabili ed a basso costo; si precisa che le suddette motivazioni di unicità, con indicazione della ditta individuata, sono state chiaramente evidenziate nella rimodulazione del quadro economico del progetto Catchupfish, già approvata dalla Regione Puglia; si attesta che la ditta IMR è in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un laboratorio universitario di tipo pubblico; la vigente normativa canadese sulla privacy impedisce alla ditta IMR di fornire qualsiasi tipo di dichiarazione e/o certificazione circa i propri requisiti a contrarre, né tale documentazione può essere acquisita direttamente dalla Stazione Appaltante (contattando le competenti autorità canadesi);

DI PROCEDERE dopo aver verificato quanto sopra e dopo aver verificato, per l'affidatario, l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all'acquisto mediante:

- ✓ **AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016):** per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA, utilizzando lo strumento del mercato libero;

DI DARE ATTO che l'importo massimo della spesa è pari ad € 9.671,36 (a cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.000,00); i suddetti importi vanno intesi al netto di IVA e sono ritenuti pienamente congrui dalla Stazione Appaltante; non è tecnicamente possibile suddividere l'appalto in lotti funzionali e/o prestazionali;

DI NOMINARE la Dott.ssa Antonietta Specchiulli quale RUP;

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla copertura finanziaria della spesa tramite i fondi accreditati dalla Regione Puglia al CNR in relazione al progetto "SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CATCHUPFISH)" - CUP B19G18000100009 (ambito P.O. FEAMP 2014-2020);

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto che verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale:

1. Termine massimo di esecuzione: 31/07/2021;
2. Luogo di esecuzione: laboratorio IMR - Canada;
3. Modalità di pagamento: bonifico bancario;
4. Cauzione e penali: con delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, è stato chiarito che le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 non sono soggette a garanzia provvisoria ed a garanzia definitiva.

La Responsabile di Sede Secondaria

Dott.ssa Antonietta Specchiulli